



COMUNE DI GHIFFA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/07/2020
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/03/2022 e
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2023

Articolo 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011 e alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Articolo 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011, dall'articolo 4 del decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. nonché da quanto previsto dalla legge regionale n. 13/2017.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2012.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ghiffa. Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, così come definiti nelle norme richiamate.

4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ghiffa, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, ivi inclusi i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, così come definiti nelle norme richiamate e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Ghiffa.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4;
- b) il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi;
- c) il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi);
- d) il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga il pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4 c. 5-bis del D.L. 50/2017.

3. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con atto convenzionale anche in deroga al presente regolamento.

4. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è comunque tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto della compilazione è sanzionato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del vigente regolamento.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età ospitati in strutture pubbliche;
 - b. le persone impiegate in attività lavorative nel Comune di Ghiffa che pernottano nelle strutture ricettive di proprietà pubbliche.
 - c. i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, oltre ad un loro accompagnatore;
 - d. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e. i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - f. i minori fino al compimento del quinto anno di età.
 - g. il personale appartenente alle forze dell'ordine e/o forze armate e della Protezione Civile che per esigenze di servizio soggiornano nelle strutture ricettive cittadine;
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. b), c), d) e) e g), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo ai soggetti di cui all'articolo 4 comma 2, che rilasciano quietanza per il successivo versamento al Comune di Ghiffa. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta, la fattura o la quietanza emessa da soggetti di cui all'articolo 4 comma 2 a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1 comma 161, della L. 27/12/2006, n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.
4. Le somme da versare inferiori ad Euro 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo. Quelle relative agli ultimi mesi dell'anno in oggetto, dovranno comunque essere corrisposte entro il 15 gennaio dell'anno successivo, anche senza il raggiungimento della soglia minima.

Articolo 8

Obblighi del gestore e delle strutture ricettive

1. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 2, sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:

- a) comunicare tempestivamente all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Polizia Municipale, l'inizio dell'attività;
- b) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne, delle previste sanzioni, tributarie e non, in caso di inadempimento;
- c) richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente conservandone copia (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari);
- d) riversare al Comune di Ghiffa le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità previste dal precedente articolo 7 ovvero con quelle stabilite dalla legge;
- e) presentare al Comune di Ghiffa, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, mediante le procedure informatiche definite dall'Amministrazione, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Sono altresì obbligati a segnalare, entro lo stesso termine di cui sopra, le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 2-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 196/ 2003, così come integrato dal decreto legislativo n. 101/2018, utilizzando il modulo predisposto;
- f) presentare al Comune di Ghiffa, entro il termine ultimo del 30 gennaio successivo a quello di riferimento, il conto giudiziale della gestione, relativo all'anno di riferimento, redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, deve essere presentato, o trasmesso mediante raccomandata a/r in duplice originale, ovvero mediante posta elettronica certificata solo se firmato digitalmente;
- g) conservare per 5 anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per le eventuali esenzioni o il rifiuto al pagamento dell'imposta.
2. L'Amministrazione, tramite i dipendenti preposti e incaricati, provvede alla parificazione contabile delle somme versate ed incassate a titolo di Imposta di Soggiorno, alla tempestiva verifica e controllo del conto giudiziale e al successivo deposito presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti.

Articolo 9

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27/12/2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice civile.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 8, utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
3. Il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, può con esenzione di spese e diritti:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. in caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 10.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Al soggetto passivo, di cui all'art. 4, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 7, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (1)
3. Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla Pubblica Amministrazione.
4. Le strutture ricettive, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalate all'Agenzia dell'Entrate e alle competenti autorità.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12

Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, previa autorizzazione del competente Servizio.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi articolo 1, comma 165, della legge 27/12/2006, n. 296.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo n. 546/1992.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.